



struttura; in tale occasione, il trattamento pensionario fu integrato con l'accantonamento obbligatorio delle indennità di anzianità e con un trattamento di previdenza in caso di morte.

Il relativo Regolamento di Previdenza, approvato con R. D. 20 ottobre 1939, n. 1863, dispose che un' aliquota del contributo globale fosse devoluta in assicurazione mista (o in capitalizzazione finanziaria per il personale di età più avanzata) per la copertura del rischio di morte e la costituzione delle indennità di licenziamento. La norma dell' art. 30 del Regolamento, venne demandato all' I. N. A. il compito di provvedere, con le assicurazioni e capitalizzazioni, alla garanzia delle indennità di anzianità. Una apposita Convenzione da stipularsi fra i due Istituti, d'intesa con il Comitato speciale preposto al Fondo, avrebbe dovuto regolare le